



Circ. n. 57

Barzanò, 27/11/2021

A tutto il personale  
p.c. DSGA

**OGGETTO: Decreto Legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali”.**

In seguito alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge di cui all'oggetto, del quale si raccomanda attenta, integrale lettura, si comunica che: *“Dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 [...], da adempersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 [...]”* si applica anche al personale scolastico.

**Pertanto, la terza dose di richiamo dovrà essere effettuata non prima che siano trascorsi 5 mesi dalla seconda dose ed entro il termine di validità della certificazione verde Covid-19 che è ora di 9 mesi (quindi tra i 5 e i 9 mesi dalla seconda dose).**

*“La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività lavorative dei soggetti obbligati” e “I dirigenti scolastici [...] assicurano il rispetto dell'obbligo”.*

I dirigenti scolastici verificheranno l'adempimento del predetto obbligo vaccinale – anche secondo le modalità precedentemente utilizzate per l'accertamento del possesso della certificazione verde Covid19 (ovvero tramite applicazione SIDI).

*“Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto”, i dirigenti scolastici inviteranno “l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa [...] ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale [...]. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione”, i dirigenti scolastici inviteranno “l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale”.*

In caso di mancata presentazione della documentazione i dirigenti scolastici, accerteranno l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne daranno immediata comunicazione scritta all'interessato. *“L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte*



*dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della dose di richiamo, e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021.*

**Esenzione o differimento**

*“Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo [...] e la vaccinazione può essere omessa o differita”.*

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Viviana Patricelli

Firma autografa omessa ai sensi  
dell'art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993